

CAPITOLO III

LE SUCCESSIONI

§ 64. — La successione legittima.

Già negli ultimi tempi dell'Impero romano, si era manifestata, nella legge e nella consuetudine, una corrente intesa a combattere e a limitare, a profitto degli eredi legittimi, la grande libertà di disposizione assegnata ai testatori; e il restringersi più compatto dei vincoli della famiglia, mettendo in luce sempre più viva il diritto irriducibile degli eredi naturali, riconduceva a prevalere l'ordine della successione legittima su quella testamentaria. Là dove sopravvenne il diritto germanico, che nessuna successione riconosceva all'infuori della necessaria, il trionfo di quest'ultima fu pieno, e la successione testamentaria sparì quasi, o rivisse tardi e a stento.

Infatti, il diritto germanico non conosce il testamento; anzi afferma rigida l'intangibilità del diritto dei figli e degli agnati sul patrimonio familiare. *Haeredes tamen successorisque cuique liberi et nullum testamentum*: questi, nello stile di Tacito (1), i principi del diritto ereditario germanico. Il padre non dispone dei beni aviti, ma li detiene soltanto a vantaggio della famiglia, e i membri di questa vi han sopra un diritto d'aspettativa, che ad essi proviene dal fatto della procreazione, non dalla volontà espressa o presunta di un testatore. Solo lentamente, per l'esempio del diritto romano e per il progressivo individuarsi della famiglia, oltrechè, e specialmente, per l'influenza della Chiesa, intenta a procacciarsi

(1) *Germ.*, c. 20.